



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI
PREVIDENZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA
REPUBBLICA ARGENTINA, FIRMATA A BUENOS AIRES
IL 25 AGOSTO 2023.**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

ho l'onore di presentare Loro, per la ratifica, la Convenzione in materia di previdenza sociale tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Argentina, firmata a Buenos Aires il 25 agosto 2023.

Il Congresso di Stato ha autorizzato l'Ambasciatore della Repubblica di San Marino nella Repubblica Argentina, Dott. Giovanni Maria d'Avossa, a sottoscrivere la Convenzione in materia di Previdenza Sociale e l'Accordo Amministrativo per l'applicazione della Convenzione per conto della Repubblica di San Marino tramite Delibera n. 4 del 1° agosto 2023.

Vista la presenza di errori materiali segnalati dalla controparte argentina soltanto alla vigilia della data della firma, considerato che tali errori sono stati valutati come di lieve entità, il Congresso di Stato, con delibera n.5 del 29 agosto 2023, ha preso atto delle modifiche proposte dalla controparte e del testo definitivo della Convenzione e dell'Accordo Amministrativo, senza necessità di prevedere una nuova autorizzazione alla firma all'Ambasciatore d'Avossa.

La redazione dei testi si deve alla proficua collaborazione tra la Segreteria di Stato per la Sanità e l'Istituto per la Sicurezza Sociale, da una parte, e gli omologhi Argentini del Ministero per il Lavoro e la Sicurezza Sociale della Repubblica Argentina, dall'altra: tale collaborazione ha reso possibile la firma, nella giornata di venerdì 25 agosto 2023, delle due importanti intese: la "Convenzione in materia di previdenza sociale tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Argentina" e l'"Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione in materia di previdenza sociale tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Argentina"



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Riportando di seguito la relazione tecnica sulla Convenzione, redatta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, mi è gradito riferire in merito ai contenuti normativi e tecnici della stessa.

La Convenzione ha lo scopo di regolare i rapporti tra i due Paesi in ambito previdenziale e di sicurezza sociale e rappresenta un grande passo avanti per ampliare gli orizzonti lavorativi dei cittadini di entrambe le parti con l'obiettivo di raggiungere le migliori opportunità di trattamento per i rispettivi cittadini.

Tale intesa, fortemente voluta e sollecitata in sede di Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero, è un atto importante e necessario visti gli antichi e forti rapporti che vincolano la Repubblica di San Marino e la Repubblica Argentina e affianca quelle già in essere con Italia, Francia, Svizzera e Belgio.

Tra i punti focali della Convenzione si possono annoverare:

- La definizione dei soggetti istituzionali di entrambi i paesi deputati alla gestione e all'applicazione della Convenzione e delle norme in materia previdenziale, che dovranno collaborare per permettere il necessario coordinamento e lo scambio di informazioni;
- L'ambito di applicazione materiale e personale, ovvero le prestazioni vitalizie dei rispettivi sistemi di previdenza sociale a cui il soggetto lavoratore, il familiare o l'avente diritto sia sammarinese sia argentino, potrà avere accesso;
- Il principio di parità di trattamento, per il quale la persona indipendentemente dalla propria nazionalità, ha diritto alla prestazione ed è soggetta agli obblighi in materia previdenziale del Paese in cui svolge la propria attività, alle stesse condizioni del cittadino di detta Parte.
- La determinazione del diritto alle prestazioni vitalizie attraverso la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione sammarinese e argentina e la relativa liquidazione della prestazione secondo la propria parte di competenza, con garanzia di esportazione delle prestazioni nel proprio Stato di residenza.
- L'individuazione di ulteriori condizioni specifiche e particolari, legate alla durata della prestazione lavorativa, determinate categorie professionali, regimi differenziali o invalidità.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- La semplificazione amministrativa ed esenzione dell'obbligo di legalizzazione dei certificati al fine di permettere con più facilità l'interscambio dei documenti per gli adempimenti della Convenzione.

“L’Accordo Amministrativo per l’Applicazione della Convenzione in materia di previdenza sociale tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Argentina”, previsto dall’articolo 20 della Convenzione, ha invece lo scopo di attuare e regolamentare le disposizioni generali previste dalla Convenzione, definendo le istituzioni competenti, le procedure amministrative e le tempistiche necessarie relative alle diverse richieste che avanzeranno i cittadini delle due Parti.

Nel dettaglio, la Convenzione è costituita da 5 titoli e 28 articoli e prevede:

- Titolo I, Disposizioni generali

L’articolo 1 “definizioni”, qualifica le espressioni e i termini che verranno utilizzati all’interno della Convenzione e ai fini della sua applicazione.

All’articolo 2 vengono indicate le prestazioni previdenziali regolamentate dai due Paesi e che saranno oggetto della Convenzione.

L’art. 3 stabilisce quali siano i soggetti interessati dalla Convenzione, ovvero tutte le persone che sono state assoggettate alla legislazione relativa alle superiori prestazioni previdenziali in vigore presso la Repubblica di San Marino e la Repubblica Argentina.

L’articolo 4 introduce il principio della parità di trattamento, per il quale il soggetto che svolge la propria attività lavorativa nell’altro Paese, in ambito previdenziale ha gli stessi diritti e obblighi, dei cittadini di detta Parte, così come anche i propri familiari e gli aventi diritto alla prestazione.

All’art. 5 si indica che le prestazioni previdenziali concesse dalle Parti in virtù della presente Convenzione, possano essere pienamente godute ed attribuite indipendentemente da dove il soggetto risiede, ad esclusione, per la parte sammarinese, dell’integrazione al minimo pensionistico che prevede l’obbligatorietà della residenza anagrafica sul proprio territorio.

- Titolo II, Disposizioni sulla legislazione applicabile

L’art. 6 esprime il principio generale secondo il quale la persona alla quale si applica la Convenzione, è soggetta esclusivamente alla legislazione in materia di previdenza sociale



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

del Paese presso il quale esercita l'attività lavorativa, tranne nelle casistiche di cui al successivo art.7

L'art. 7 infatti prevede che i lavoratori dipendenti di società e i lavoratori autonomi, che prestino il proprio servizio sul territorio di una delle Parti per un periodo determinato pari a 24 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi previo consenso delle autorità competenti, rimangano soggetti alla legislazione della propria Parte.

L'art. 8 fornisce disposizioni sulla normativa applicabile nel caso particolare di lavoratori che facciano parte dell'equipaggio di navi o aerei.

L'art. 9, ai fini delle disposizioni sulla normativa applicabile, prende in esame i rapporti di pubblico impiego con particolare riferimento all'attività dei funzionari delle Missioni diplomatiche e degli Uffici consolari.

Nell'articolo 10 si determina che le parti possano stabilire ulteriori eccezioni nell'interesse di determinate categorie di lavoratori, anche attraverso la modifica dei predetti articoli.

- Titolo III, Disposizioni relative alle prestazioni per vecchiaia, invalidità e morte

L'art. 11 definisce i parametri e le modalità che determinano il diritto alla prestazione e la sua liquidazione, contemplando la possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione certificati e maturati ai sensi della legislazione dell'altra parte e fissa per tali casi le regole per il calcolo dell'importo da versare al soggetto.

All'art. 12 vengono espone alcune condizioni particolari per il riconoscimento o non riconoscimento del diritto alla prestazione. Al comma 1 viene stabilito il riconoscimento della validità della legislazione dell'altra Parte nel caso in cui la concessione di una prestazione sia subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto alla legislazione del proprio paese nel momento dell'evento che ha causato la prestazione; al comma 2 si riconosce la validità delle clausole di riduzione, sospensione o cancellazione di entrambe le Parti anche nel caso in cui il beneficiario svolga la propria attività nell'uno o nell'altro territorio e al comma 3 il non riconoscimento della prestazione per i periodi di assicurazione inferiori ad un anno.

All'art. 13 è stabilito che i soggetti sottoposti in uno dei due Paesi a un regime differenziale o speciale, al momento del cumulo dei periodi lavorati dall'altra Parte, siano considerati come maturati a regime generale.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'art. 14 definisce quali siano le regole per la classificazione e la determinazione dell'invalidità nel rapporto tra i due paesi nonché il carico delle spese per la determinazione della stessa.

- Titolo IV Disposizioni varie

L'art. 15 tratta degli effetti della presentazione dei documenti e stabilisce che qualsiasi documento presentato dall'utente, la cui presentazione sia soggetta ad un termine prescritto in base alla legislazione di una delle Parti, abbia effetti di reciprocità. Al secondo comma si stabilisce come le Parti debbano comportarsi in base alla legislazione applicabile per l'analisi delle domande e l'eventuale liquidazione delle stesse anche in caso di espresse istanze da parte dell'utenza.

All'art. 16 si definisce che le Autorità e le Istituzioni competenti dei due Stati debbano collaborare e prestarsi assistenza reciproca ai fini dell'applicazione della Convenzione.

L'articolo 17 introduce aspetti di semplificazione amministrativa ed esenzione dell'obbligo di legalizzazione dei certificati al fine di permettere con più facilità l'interscambio dei documenti per gli adempimenti della Convenzione

L'art. 18 determina aspetti di tutela delle informazioni e della documentazione acquisite per l'applicazione della Convenzione in base al principio della tutela della privacy e riservatezza dei dati personali nei termini stabiliti dalla legislazione nazionale corrispondente.

L'art. 19 stabilisce che il pagamento delle prestazione avviene nei confronti dell'utente nella propria valuta e in base alle modalità previste dalla propria legislazione.

L'articolo 20 determina quali sono le attribuzioni in capo alle Autorità Competenti per l'applicazione e l'attuazione della Convenzione, tra queste oltre alla previsione di un accordo amministrativo, anche l'istituzione del Comitato Congiunto di cui all'articolo 21, formato da rappresentanti di entrambe le parti, che verifichi l'applicazione e proponga eventuali modifiche alla Convenzione.

L'articolo 22 è dedicato alla risoluzione delle controversie che dovranno essere risolte attraverso negoziati diretti tra le autorità competenti o attraverso il Comitato Congiunto o in estrema ratio attraverso i canali diplomatici.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'articolo 23 stabilisce che le lingue ufficiali ai fini dell'attuazione della Convenzione sono lo spagnolo e l'italiano.

- Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Tra le disposizioni transitorie e finali, l'art.24 stabilisce che i periodi maturati antecedentemente all'entrata in vigore della presente Convenzione vengono presi in considerazione per determinare il diritto alla prestazione.

L'articolo 25 prende in esame i casi di lavoratori che stanno prestando la propria opera a norma dell'art. 7 relativamente all'entrata in vigore della presente Convenzione e alla presentazione delle domande

L'art. 26 stabilisce che l'entrata in vigore della Convenzione conferisce il diritto alla prestazione per gli aventi diritto ma gli effetti economici non sono retroattivi.

All'art. 27 vengono definiti i termini di durata e rescissione della Convenzione

L'art. 28 definisce che l'entrata in vigore della Convenzione è subordinata ai tempi di ratifica di entrambi i Paesi ed è fissata al primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui entrambe le Parti avranno scambiato i rispettivi strumenti di ratifica attraverso i canali diplomatici.

L'art. 28 stabilisce inoltre che lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione in oggetto potrà avvenire solo in seguito alla firma dell'Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione. Visto e considerato che l'Accordo Amministrativo è stato firmato nella medesima data della Convenzione, questa disposizione non pone alcun elemento ostativo ai fini dello scambio degli strumenti di ratifica.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

visto che la Commissione Permanente Affari Esteri ha preso atto di quanto sopra nella sua seduta del 10 gennaio scorso, in considerazione dell'impegno che il Governo della Repubblica di San Marino si è assunto in sede di firma, sono a richiedere la ratifica della



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Convenzione in materia di previdenza sociale tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Argentina, firmata a Buenos Aires il 25 agosto 2023.